

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01**

SAGITTA SGR S.p.A.

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera del 19/12/2019**

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001</i>		
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale CdA del:	<i>28.06.2017</i>
Revisione:	<i>1.0</i>	Verbale CdA del:	<i>19.12.2019</i>
Integrazioni	<i>2.0</i>	Verbale CdA del	<i>28.04.2020</i>

SOMMARIO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231	5
1.1. <i>Il regime di responsabilità a carico di persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, per illeciti amministrativi dipendenti da reato</i>	5
1.2. <i>I soggetti destinatari</i>	7
1.3. <i>Le fattispecie di reato (i c.d. “reati presupposto”)</i>	8
1.4. <i>Le sanzioni</i>	11
1.4.1. <i>Le sanzioni pecuniarie (artt. 10 e 11 del Decreto)</i>	12
1.4.2. <i>Le sanzioni interdittive (artt. 9, comma 2, e 13 del Decreto)</i>	12
1.4.3. <i>La confisca</i>	13
1.4.4. <i>La pubblicazione della sentenza di condanna</i>	14
1.5. <i>Vicende modificative dell’ente</i>	14
1.6. <i>L’efficace attuazione del Modello quale possibile esimente dalla responsabilità</i>	16
2. SAGITTA SGR S.P.A.	18
2.1. <i>La Governance della Società</i>	18
2.1.1. <i>La Funzione di Revisione interna</i>	19
2.1.2. <i>La Funzione di Compliance</i>	20
2.1.3. <i>La Funzione Antiriciclaggio</i>	20
2.1.4. <i>La Funzione di Risk Management</i>	20
2.1.5. <i>Organismo di Vigilanza</i>	21
2.2. <i>Ulteriori aspetti organizzativi presupposto del Modello</i>	22
3. L’ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SAGITTA SGR	24
3.1. <i>Gli obiettivi perseguiti da Sagitta SGR con l’adozione del Modello</i>	24
3.2. <i>Le Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria</i>	25
3.3. <i>La struttura del Modello</i>	25
3.4. <i>La Finalità e caratteristiche del Modello</i>	26
3.5. <i>Attività finalizzate alla valutazione del Modello esistente ed al suo eventuale adeguamento</i>	29
3.6. <i>Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reato in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>	32

3.7. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reato ambientali / Il Sistema di gestione ambientale	33
3.8. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reati associativi	34
3.9. Presidi antiriciclaggio esistenti	35
3.10. Autoriciclaggio.....	36
3.11. Reati tributari	37
4. ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATO E LA GESTIONE DEI RISCHI INDIVIDUATI.....	41
5. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE	43
5.1. La diffusione del Modello	43
5.2. La formazione del personale	43
5.3. L'informativa ai soggetti esterni alla Società	45
6. IL SISTEMA SANZIONATORIO	46
7. ORGANISMO DI VIGILANZA	47
7.1. Architettura e Composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	47
8. LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE.....	49

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231

1.1. Il regime di responsabilità a carico di persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, per illeciti amministrativi dipendenti da reato

Con l'emanazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Legislatore ha parzialmente attuato la Legge delega n. 300/2000, che, a sua volta, ha recepito normative sopranazionali, ossia la Convenzione del 26 maggio 1997, relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Detto Decreto (come integrato dal D.M. n. 201 del 2003 e da successivi interventi legislativi) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità di persone giuridiche, società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, per brevità, "enti" o "ente"), per attività illecita derivante dalla commissione di alcuni reati, posti in essere a vantaggio e/o nell'interesse dell'ente, da parte di:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (i c.d. **soggetti apicali**) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- persone sottoposte (i c.d. **soggetti sottoposti**) alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)

Ciò significa che, in caso di commissione di uno o più reati espressamente previsti dalla legge ad opera di un soggetto apicale, ovvero di un sottoposto, alla responsabilità penale dell'autore materiale del reato si aggiunge la responsabilità amministrativa dell'ente derivante dalla commissione di illeciti penali, se il reato è stato commesso nel suo interesse o lo stesso ne ha comunque tratto un vantaggio.

L'ente è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio e la sua responsabilità è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto, "L'ente **non risponde** se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, la responsabilità amministrativa è esclusa se l'ente coinvolto dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi, sia che il reato sia stato commesso da un **soggetto apicale** sia che sia stato commesso da un soggetto **sottoposto**.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un "*organismo di controllo interno all'ente*" con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

I modelli organizzativi devono quindi rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le Attività a rischio di reato;
- Prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei Reati;
- Individuare, al fine della prevenzione dei Reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- Prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Istituire sistemi di segnalazione (whistleblowing) conformi alla normativa vigente;
- Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In conclusione, nell'ipotesi di Reati commessi dal Personale Apicale, l'ente non risponderà se proverà che:

- (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato,

prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;

- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza), che nelle realtà di piccole dimensioni può coincidere con l'organo dirigente stesso;
- (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al modello;
- (iv) i soggetti abbiano commesso il Reato eludendo fraudolentemente il modello.

Nel caso in cui, invece, il Reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del Personale Apicale, l'ente sarà responsabile del Reato solo se vi sarà stata carenza negli obblighi di direzione e vigilanza e tale carenza sarà esclusa se l'ente avrà adottato, prima della commissione del Reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi¹.

1.2. I soggetti destinatari

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto, la normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti si applica a:

- Enti dotati di personalità giuridica, quali, a titolo esemplificativo, S.p.A., S.r.l., S.a.p.A, Cooperative, Associazioni riconosciute, Fondazioni, altri enti privati e pubblici economici;
- Società e associazioni anche prive di personalità giuridica, quali, a titolo esemplificativo, S.n.c. e S.a.s. anche irregolari, Associazioni non riconosciute.

¹ Non sussiste, quindi, l'inversione dell'onere della prova prevista per il Personale Apicale: nel caso in esame sarà l'organo della pubblica accusa a dover provare che l'ente non aveva adottato per tempo il modello di organizzazione richiesto.

Restano, invece, esclusi dalla soggezione alla normativa in esame:

- le imprese individuali;
- lo Stato;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- altri enti pubblici non economici;
- enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

1.3. Le fattispecie di reato (i c.d. "reati presupposto")

L'insorgenza della responsabilità in capo all'ente non è conseguente alla commissione di qualsiasi reato, bensì di quelli esclusivamente previsti dalla legge e richiamati dal D.Lgs. 231/2001².

Allo stato, i c.d. "reati presupposto", ovvero i reati dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa degli enti, sono i seguenti:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico;
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Corruzione in atti giudiziari;
- Istigazione alla corruzione;
- Concussione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione³;

² Per l'analisi approfondita delle singole fattispecie di reato richiamate dal Decreto si rinvia all'Allegato 1, in cui sono riportate le informazioni inerenti le fattispecie e all'Allegato 2 ove - nelle linee guida delle associazioni di categoria - è riportata l'analisi delle condotte utilizzate anche nelle attività di risk assessment.

³ Reato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e modificato dal D. Lgs 38/2017 il quale ha altresì inserito nel Codice Civile la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione (tra privati) ex art. 2635 bis c.c. che rientra

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- Traffico di influenze illecite⁴;
- Falsità in monete in carte di pubblico credito ed in valori bollati⁵;
- False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità⁶;
- False comunicazioni sociali delle società quotate⁷;
- Falso in prospetto;
- Impedito controllo;
- Formazione fittizia di capitale;
- Indebita restituzione dei conferimenti;
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- Illecita influenza sull'assemblea;
- Aggiotaggio;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Delitti contro la personalità individuale⁸;

nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti nella forma contemplata dal primo comma.

⁴ Reato introdotto all'art. 346-bis c.p. dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ("Legge Anticorruzione"). La novella ha così modificato l'art. 25 del D. Lgs. 231/2001.

⁵ Il D. Lgs. 125/2015 è intervenuto sul testo dei reati previsti dall'art. 453 "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate" e 461 "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata" del Codice Penale e richiamati dal D. Lgs. 231/2001 all'art.25 bis.

⁶ Il 30 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 27 maggio 2015, n. 69, rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" che ha modificato il testo dell'art. 2621 c.c. ("False comunicazioni sociali") e ha introdotto il nuovo art. 2621-bis c.c. ("Fatti di lieve entità").

⁷ La Legge 27 maggio 2015, n. 69, rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" ha modificato il testo dell'art. 2622 c.c. ("False comunicazioni sociali delle società quotate").

⁸ Il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 di Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI ha aggiunto il nuovo art.609-undecies nel novero dei reati presupposto. La nuova fattispecie, introdotta nel codice

- Reati di Market Abuse;
- Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio⁹;
- Reati concernenti il traffico di migranti;
- Intralcio alla giustizia;
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime;
- Reati informatici¹⁰;
- Violazioni del diritto di autore;
- Violazione diritti segni distintivi;
- Violazione brevetti e diritti industriali;
- Frodi in commercio;
- Reati alimentari;
- Reati associativi, mafiosi e in materia di armi¹¹;

penale dalla L. 01.10.2012, n. 172, è rubricata “Adescamento di minorenni” e così recita: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesa un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

Inoltre, la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016: “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” è intervenuta sul Codice Penale sostituendo l'originaria formulazione dell'art. 603- bis (ovvero quella introdotta dall'art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 - in vigore dal 13 agosto 2011 – convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e prevedendo, altresì, un inasprimento delle pene derivanti dalla commissione del reato. La citata legge ha inserito il reato ex art. 603-bis tra i reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001 richiamandolo all'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 231/2001 (ovvero tra i Delitti contro la personalità individuale).

⁹ La legge 15 dicembre 2014, n. 186 rubricata “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” oltre a prevedere una nuova procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero, interviene sulla disciplina del riciclaggio sia prevedendo un inasprimento delle pene pecuniarie delle fattispecie già esistenti, sia introducendo una nuova figura di reato, quella di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., prima d'ora non prevista nell'ordinamento italiano. Il contenuto della nuova disposizione, nello specifico, attribuisce rilevanza penale alla condotta di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Tale reato viene richiamato nell'ambito di operatività del D. Lgs. 231/01 tra quelli richiamati dall'art. 25 octies.

¹⁰ Il D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 6” è intervenuto modificando il testo degli articoli 491 bis “Documenti informatici”, 635 bis “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”, 635 ter “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”, 635 quater “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici” e 635 quinquies “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. 24 bis.

¹¹ Il 18 aprile 2014. è stato modificato il testo dell'articolo 416-ter del codice penale (scambio elettorale politico-mafioso). La modifica è stata introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62.

Inoltre, l'art. 2 della legge n. 199 del 2016 è intervenuto sul sesto comma dell'art. 416 c.p. “associazione per delinquere” prevedendo che lo stesso sia aggravato quando l'associazione sia finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis, c.p.), di traffico di organi provenienti da cadaveri (art. 22,

- Reati ambientali¹²
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹³;
- Razzismo e xenofobia¹⁴;
- Frode sportiva ed esercizio abusivo del gioco e della scommessa¹⁵;
- Reati tributari¹⁶.

1.4. Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto sono le seguenti:

- sanzione pecuniaria; (§ 1.4.1)
- sanzione interdittiva; (§ 1.4.2)
- confisca; (§ 1.4.3)
- pubblicazione della sentenza. (§ 1.4.4)

Principale finalità dell'apparato sanzionatorio e dei suoi peculiari criteri commisurativi è di rendere diseconomiche condotte che perseguano o accettino il rischio della commissione di reati a

commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (art. 22-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1999). Occorre sottolineare che la nuova legge non interviene direttamente sul D. Lgs. 231/2001 richiamando nel novero dei reati presupposto le predette fattispecie singolarmente considerate, le quali assumono rilievo ai fini della responsabilità amministrative degli enti laddove commesse nel contesto di delitti di criminalità organizzata ex art. 416 comma 6 c.p.

¹² Il 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015, n. 68, rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che ha introdotto il Titolo VI-bis ("Dei delitti contro l'ambiente") nel libro II del codice penale, alcuni dei quali sono stati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

¹³ Reato introdotto dal D. Lgs. 109/2012. Inoltre, con Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 sono stati richiamati all'interno del D. Lgs. 231/2001 i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché quello ex articolo 12, comma 5. Le predette fattispecie erano già annoverate tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa, ma unicamente come reati di natura transnazionale, con il provvedimento richiamato assumono rilevanza autonoma.

¹⁴ Articolo inserito dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167.

¹⁵ Reato introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001 con Legge 3 maggio 2019, n. 39, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014". L'adeguamento alla Convenzione ha portato all'introduzione, (segnatamente, all'art. 25 quaterdecies) delle fattispecie di frode sportiva ed esercizio abusivo del gioco e della scommessa previste, rispettivamente, dagli artt. 1 e 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

¹⁶ Tale categoria di reati – ovvero alcune delle fattispecie previste dal D. lgs. 74/2000 e ss.mm.ii. - è stata introdotta nell'ambito di operatività del D.lgs. 231/2001 con D.L n. 124 del 26 ottobre 2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157.

vantaggio o nell'interesse dell'ente.

1.4.1. Le sanzioni pecuniarie (artt. 10 e 11 del Decreto)

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

1.4.2. Le sanzioni interdittive (artt. 9, comma 2, e 13 del Decreto)

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali sanzioni, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Al riguardo, infatti, tale categoria ricomprende le seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave, tranne nel caso di interdizione dall'esercizio dell'attività che si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea, ad esclusione di alcuni casi tassativi nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima (art. 16 del Decreto).

Nei casi di profitto di particolare tenuità o di reato commesso nel prevalente interesse del soggetto reo o di terzi (art. 12, co.1 del Decreto), le sanzioni interdittive non trovano applicazione.

1.4.3. La confisca

È una sanzione applicabile contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti dei terzi acquisiti in buona fede.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

1.4.4. La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5. Vicende modificative dell'ente

Trasformazione dell'ente (Art. 28 del Decreto)

Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Fusione dell'ente (Art. 29 del Decreto)

Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Scissione dell'ente (Art. 30 del Decreto)

Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo in caso di sanzione interdittiva che si applicherà all'ente cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il ramo di attività è stato commesso il reato.

Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione (Art. 31 del Decreto)

Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

L'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva, possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

(Art. 32 del Decreto)

Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione (art. 20 del Decreto) anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Cessione di azienda (Art. 33 del Decreto)

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

1.6. L'efficace attuazione del Modello quale possibile esimente dalla responsabilità

Un aspetto fondamentale delineato dal Decreto è il concetto di Modello di organizzazione e gestione, idoneo a prevenire i reati elencati nel precedente paragrafo 1.3.

L'importanza di detto documento è notevole, se si considera che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01, l'ente non incorre in responsabilità se ***"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"***.

In pratica, il Legislatore ha inteso legare la responsabilità dell'ente alla mancata osservanza di regole di organizzazione, previamente definite, la cui corretta applicazione consente di minimizzare il rischio

di commissione del reato; di conseguenza, l'adozione del Modello, pur non essendo imposta ex lege, è di indubbia utilità nel prevenire la commissione di reati, nonché la loro reiterazione.

A ciò aggiungasi, inoltre, che il Modello può spiegare la propria efficacia anche se introdotto successivamente alla commissione del reato. Al riguardo:

- nel caso in cui il reato sia già stato commesso ed il Modello non ancora predisposto, se il Modello viene adottato prima del dibattimento di primo grado, lo stesso può concorrere ad evitare all'ente l'applicazione delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17, lett. b), nonché una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12, comma 2, lett. b, e comma 3);
- l'adozione del Modello può avvenire anche a sentenza di condanna già emessa, al fine di ottenere la conversione delle sanzioni interdittive ex art. 78, a patto che, oltre alla concorrenza delle altre condizioni previste dall'art. 17, se ne documenti l'adozione entro 20 giorni dalla notifica della sentenza.

In definitiva, l'adozione di un Modello, preventiva o successiva alla commissione di un reato da parte della società, può avere ripercussioni sia sulla concreta applicazione, che sulla natura (cioè sulla tipologia) stessa delle sanzioni.

2. SAGITTA SGR S.P.A.

Sagitta SGR è la società di gestione di risparmio del gruppo Arrow Global, controllata da Europa Investimenti S.p.A. e parte della divisione Asset Management & Servicing del gruppo Arrow Global, presente in cinque paesi europei.

Sagitta SGR è autorizzata alla gestione di fondi mobiliari, immobiliari e di fondi che investono in crediti e – dopo l'ingresso nel gruppo Arrow - ha focalizzato la propria operatività sulla gestione di fondi che investono in crediti, performing e non performing, sia nel settore mobiliare che immobiliare.

Avvalendosi delle competenze specifiche di Europa Investimenti e di Arrow Global nei rispettivi settori di riferimento, è un operatore specializzato in grado di istituire fondi innovativi, sia per la valorizzazione dei distressed assets, sfruttando le competenze del gruppo, sia per raccogliere la spinta degli investitori verso asset class alternative, tra cui anche i crediti commerciali.

2.1. La Governance della Società

Il modello di Governance della Società si prefigge di formalizzare il sistema dei valori che intende promuovere creando un assetto organizzativo idoneo ed esemplare.

La Società ha adottato statutariamente il sistema di amministrazione e controllo (*governance*) cosiddetto "*tradizionale*".

Lo statuto della Società prevede i seguenti Organi Societari:

- l'Assemblea dei Soci (organo con funzioni esclusivamente deliberative, le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale, con l'esclusione di competenze gestorie);
- il Consiglio di Amministrazione (cui è devoluta la supervisione strategica e la gestione dell'impresa);

- il Collegio Sindacale (con funzioni di controllo sull'amministrazione della Società).

La funzione di supervisione strategica si riferisce alla determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e alla verifica della loro attuazione.

La funzione di gestione consiste nella conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare dette strategie.

La funzione di supervisione strategica e quella di gestione, attenendo unitariamente all'amministrazione dell'impresa, sono incardinate nel Consiglio di Amministrazione e nei suoi organi delegati.

La funzione di controllo si sostanzia nella verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società. Tale funzione è esercitata principalmente dal Collegio Sindacale della Società, la quale si avvale anche dei servizi di controlli forniti dalla Società di Revisione e in capo all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, all'interno del proprio sistema dei controlli interni, la Società ha istituito le seguenti funzioni aziendali di controllo.

2.1.1. La Funzione di Revisione interna

L'attività della Funzione di Revisione Interna è finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione.

Allo scopo la Funzione:

- a) adotta, applica e mantiene un piano di audit per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo.
- b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l'osservanza;
- c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sulle questioni relative alla revisione interna.

2.1.2. La Funzione di Compliance

La Funzione di Compliance ha la responsabilità di:

- a) controllare e valutare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure messe in atto dalla SGR e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte della SGR;
- b) fornire consulenza ai soggetti rilevanti nella prestazione dei servizi e nell'esercizio delle attività e assisterli ai fini dell'adempimento degli obblighi in capo alla SGR.

La Funzione di Compliance presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale l'esito delle verifiche effettuate.

2.1.3. La Funzione Antiriciclaggio

La Funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Nella valutazione dell'adeguatezza di tali procedure, la Funzione effettua controlli su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

Almeno una volta l'anno, la Funzione presenta agli Organi di Supervisione Strategica, Gestione e di Controllo, una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale.

2.1.4. La Funzione di Risk Management

La Funzione di Risk Management ha il compito di:

- a) attuare procedure efficaci per misurare, gestire e monitorare su base continuativa tutti i rischi inerenti alla strategia di investimento di ogni fondo;
- b) assicurare che il profilo di rischio del fondo comunicato agli investitori sia conforme ai limiti di rischio precedentemente fissati;
- c) verificare nel continuo l'osservanza dei limiti di rischio e delle soglie di tolleranza stabilite;
- d) relazionare periodicamente all'organo di gestione e di controllo della SGR, e segnalare tempestivamente le carenze riscontrate;
- e) informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della SGR quando ritiene che il profilo di rischio del fondo superi i limiti di rischio stabiliti o vi sia un rischio significativo che li superi;
- f) collaborare a definire le misure da intraprendere per rimediare alle carenze riscontrate;
- g) redigere una policy di gestione del rischio adeguata e documentata che individua tutti i rischi ai quali i fondi sono esposti o potrebbero essere esposti e, per ogni fondo gestito, include le tecniche e le procedure per valutare l'esposizione ai principali fattori di rischio.

2.1.5. Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è l'organismo interno all'ente previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti;

- sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del regolamento vigente.

Per maggiori dettagli e informazioni in merito, si rimanda allo "Statuto dell'Organismo di Vigilanza".

2.2. Ulteriori aspetti organizzativi presupposto del Modello

Nell'aggiornamento del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione dedica la massima cura nella definizione ed aggiornamento delle strutture organizzative e delle procedure operative, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Società).

Il contesto organizzativo della SGR è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che garantiscono il funzionamento della Società; si tratta dunque di un sistema estremamente articolato che viene definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative a cui la società è sottoposta (Testo Unico bancario, Testo Unico della Finanza, Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia e i relativi regolamenti attuativi).

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e a effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Società ha individuato:

- le regole di corporate governance;
- il sistema dei poteri e delle deleghe;
- il Codice Etico;
- i regolamenti interni e le policy aziendali (privacy, ecc.).

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti Destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SAGITTA SGR

Sagitta SGR S.p.A., precedentemente denominata Vegagest Sgr, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2007, aveva già adottato il "Modello" con un "Organismo di Vigilanza" in composizione monocratica. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.04.09 è stato istituito l'"Organismo di Vigilanza" in composizione collegiale, in sostituzione del precedente a composizione monocratica.

In data 30.06.09, si è provveduto a integrare e ad aggiornare il "Modello" con la finalità di meglio prevenire e contrastare la commissione dei reati annoverati dal decreto D.Lgs. 231/2001 da parte dei soggetti "apicali" e da quelli sottoposti alla loro vigilanza.

Con delibera del 28.06.2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un aggiornamento del Modello al fine di allinearli alle ultime novità normative e organizzative.

Mentre la versione vigente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2019, poi integrata per recepire nuovi reati presupposto.

3.1. Gli obiettivi perseguiti da Sagitta SGR con l'adozione del Modello

Sagitta SGR S.p.A. ha deliberato di predisporre un documento contenente un insieme coerente di regole, procedure, disposizioni, che incidono sulla struttura, sul funzionamento dell'ente e sulla sua modalità di rapportarsi all'interno e con i terzi.

Come anticipato, l'adozione del Modello non è obbligatoria; la scelta di Sagitta SGR è fondata, tuttavia, sulla convinzione che l'efficacia di un idoneo Modello non rilevi solo in virtù della possibilità di esonero dalla responsabilità dell'ente, ma migliori l'efficienza stessa dell'intero sistema societario, determinando, altresì, una maggiore competitività rispetto ai concorrenti.

Infatti se l'adozione e la diffusione del Modello mira da un lato a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato

di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente quest'ultima potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività, mira a consentire a Sagitta SGR di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso.

3.2. Le Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria

L'art. 6 del Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia¹⁷.

Alla luce di quanto sopra, la Società, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle indicazioni di Assogestioni e delle Linee Guida predisposte da ABI le quali sono state ritenute dal Ministero della Giustizia idonee ai fini della prevenzione degli illeciti di cui al Decreto.

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità.

Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società.

3.3. La struttura del Modello

Il Modello è inteso come l'insieme delle soluzioni organizzative, del sistema gestionale e del sistema dei controlli interni della Società, come rivalutati e rivisti in funzione dell'obiettivo di prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto che disciplina il regime di responsabilità amministrativa degli enti.

¹⁷ Il Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Il Modello si articola in 2 parti:

- **Parte Generale:** documento avente lo scopo di descrivere la metodologia e le caratteristiche salienti del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato adottato dalla Società
- **Parte Speciale:** riguarda l'applicazione nel dettaglio dei principali Reati richiamati nella "Parte Generale" con riferimento ai rischi di reato richiamati nel D.Lgs. 231/2001 ai quali la Società risulta maggiormente esposta. Inoltre, sono allegati alla Parte Speciale:
 - Allegato 1: Esiti Risk Assessment;
 - Allegato 2: Reati 231;

3.4. La Finalità e caratteristiche del Modello

La finalità del presente documento si riscontra nella chiara convinzione di Sagitta SGR in merito alla stessa funzione del Modello. La Società è ferma nel ritenere che un idoneo Modello di organizzazione e gestione possa sensibilizzare tutti i dipendenti, collaboratori e terzi in genere all'adozione di comportamenti corretti nell'espletamento delle proprie attività, in modo tale da prevenire il rischio di commissione dei reati tassativamente previsti dal Decreto o la loro reiterazione.

In particolare, la finalità del Modello è quella di:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutto il personale della Società della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla stessa Società nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- rendere noto a tutto il personale che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, regolamenti, norme

di vigilanza, regole aziendali interne, nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui la Società si ispira;

- informare tutto il personale della Società dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- informare i collaboratori esterni, i consulenti e i partner della Società della portata della normativa, nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate da Sagitta SGR ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui quest'ultima si ispira;
- informare i collaboratori esterni, i consulenti ed i *partner* della Società che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, regolamenti, norme di vigilanza, regole aziendali interne, nonché ai principi di sana e corretta gestione dell'attività societaria cui Sagitta SGR si ispira;
- informare i collaboratori esterni, i consulenti ed i partner della Società delle gravose sanzioni amministrative applicabili a Sagitta SGR nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali, mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione di illeciti.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'adozione e l'effettiva attuazione del Modello non solo debba consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma debba tendere a migliorare la Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei Reati.

È, altresì, convinzione del Consiglio di Amministrazione che il Modello adottato, ferma restando la sua finalità peculiare (prevenzione del rischio di reato) e la necessaria conformità ai requisiti di legge, vada calato nella realtà aziendale, in particolare adattando il proprio sistema dei controlli interni, prevedendo le finalità specifiche di garantire la conformità delle prassi aziendali alle norme etiche e al corretto e lecito svolgimento delle attività.

In quest'ottica, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, la Società ha già formalizzato e reso operativo il proprio organigramma/fuzionigramma aziendale.

La conoscenza e la diffusione dell'organigramma/fuzionigramma aziendale, e degli altri documenti organizzativi sono garantite dalla distribuzione del materiale organizzativo tramite l'intranet aziendale.

Con riferimento agli aspetti gestionali e di governance, la Società si riferisce a quanto disposto dallo Statuto, in cui sono descritte competenze, responsabilità e poteri degli Organi Societari e del Personale Apicale della Società.

Come suggerito dalle linee guida delle associazioni di categoria, il Modello formalizza e chiarisce l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni (laddove le dimensioni organizzative lo permettano).

Per quanto concerne la gestione operativa, i controlli preventivi si estrinsecano nella separazione di compiti e, laddove opportuno in relazione ai rischi di reato, nell'inserimento di diversi livelli di controllo.

Per quanto concerne gli aspetti di controllo la Società, oltre a prevedere l'istituzione di un autonomo ed indipendente Organismo di Vigilanza, garantisce l'integrazione e il coordinamento delle attività di quest'ultimo con un sistema dei controlli interni, facendo patrimonio delle esperienze maturate.

Il Modello non modifica le funzioni, i compiti, e gli obiettivi preesistenti del sistema dei controlli, ma mira a fornire maggiori garanzie circa la conformità delle prassi e delle attività aziendali alle norme del Codice Etico e della normativa aziendale che ne declina i principi nella disciplina delle Attività a rischio di reato. Infine, sempre in tema di

controlli, il Modello prevede l'obbligo di documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione delle verifiche ispettive e dei controlli effettuati.

Le azioni di comunicazione e formative previste dal Modello consentiranno:

- al Personale, quale potenziale autore dei Reati, di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della totale e assoluta disapprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Società di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

Il Modello adottato, perciò, coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società, attraverso la ricerca della distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo (ove possibile), con l'obiettivo di gestire correttamente le possibili situazioni di rischio e/o di conflitto di interesse.

In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale, la Funzione Compliance, la Funzione Antiriciclaggio, la Funzione di Risk Management, e tutto il personale e, laddove ritenuto possibile ed efficace, i sistemi informativi, rappresentando in tal modo un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Società.

Il Modello rappresenta un sistema strutturato ed organico di processi, procedure e attività di controllo (preventivo ed ex post), che ha l'obiettivo di permettere la consapevole gestione del rischio di commissione dei Reati, mediante l'individuazione delle Attività a rischio di reato e la loro conseguente regolamentazione attraverso procedure.

3.5. Attività finalizzate alla valutazione del Modello esistente ed al suo eventuale adeguamento

Per quanto concerne la valutazione del Modello e i processi di aggiornamento e miglioramento dello stesso, in conformità al Decreto e alle Linee Guida delle citate associazioni di categoria, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di istituire un processo di risk assessment e risk management, adottando le azioni qui di seguito elencate:

- identificazione e mappatura delle aree e delle attività aziendali;
- correlazione delle aree e delle attività aziendali rispetto alle fattispecie di Reato con conseguente mappatura dettagliata delle Aree e delle Attività a rischio di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere con riferimento alle Attività a rischio di reato e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito particolare attenzione è stata e dovrà essere posta alla:
 - definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare i Reati;
 - definizione delle Attività a rischio di reato;
 - definizione di un piano di implementazione dei Protocolli;
 - definizione di uno specifico piano di formazione del Personale;
 - definizione dei Protocolli per i terzi soggetti (consulenti, fornitori e *outsourcer*);
 - definizione e applicazione di uno specifico sistema sanzionatorio e disciplinare, dotato di idonea deterrenza;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza in un organo costituito ad hoc dalla Società ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza circa l'efficacia e l'effettività del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da questi agli Organi Sociali.

I seguenti capitoli 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10. e 3.11., illustrano in particolare gli assetti organizzativi, i sistemi gestionali e di controllo

interno finalizzati alla prevenzione dei rischi specifici – rispettivamente – delle materie dell’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, della tutela ambientale, dei reati associativi, del riciclaggio, dell’autoriciclaggio.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l’organo dirigente, oltre che dell’adozione è, altresì, incaricato dell’efficace attuazione del Modello; vale a dire che dovrà provvedere alle successive modifiche e/o integrazioni, sentito il parere dell’OdV, il quale può altresì suggerire eventuali varianti migliorative alle quali giunge nell’espletamento della propria attività. In particolare, il CdA dovrà provvedere con delibera all’aggiornamento del Modello in caso di:

- variazioni legislative;
- creazione di nuove Aree o attività di Sagitta SGR, le quali dovranno essere preventivamente mappate e, se ritenute a rischio, regolamentate per mezzo di apposite procedure;
- cambiamento di regole di comportamento e/o procedure;
- modifica di funzioni e poteri dell’OdV;
- mutamenti nel sistema sanzionatorio.

Le modifiche di singoli Protocolli Preventivi (procedure, codici comportamentali, regolamenti, ecc.), così come l’inserimento di nuovi, con il conseguente aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio, possono essere approvate dall’Amministratore Delegato e/o dai soggetti e dalle funzioni a ciò delegati, in base al sistema di poteri vigente per tempo. Ci si riferisce, in particolare, a quegli interventi necessari al recepimento di aggiornamenti normativi od organizzativi.

In ogni caso i documenti aggiornati dovranno essere successivamente presentati al primo Consiglio di Amministrazione utile, o eventualmente chiamato a tal fine, per opportuna valutazione da parte dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione sarà libero di prendere atto delle modifiche, ratificandole, o potrà in alternativa approvarle con modifiche ovvero revocare i provvedimenti.

Sarà competenza del Consiglio di Amministrazione attivarsi e agire per l’attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle

azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, lo stesso si avvarrà del supporto e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì garantire l'implementazione e il rispetto effettivo dei Protocolli nelle aree aziendali "a rischio di reato", anche in relazione ad esigenze di adeguamento future.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione si avvale:

- dei responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle Attività a rischio di reato dalle stesse svolte;
- dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle Attività a rischio di reato.

3.6. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reato in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

Con riferimento ai rischi indotti dai reati di omicidio e lesioni gravi e gravissime dovute a carenze di presidi in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le principali misure preventive adottate dalla Società sono rappresentate dall'adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008.

La Società ha quindi istituito un assetto organizzativo, che vede al suo vertice il datore di lavoro; sono state inoltre formalizzate le nomine del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, degli addetti ai servizi di emergenza, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il mancato rispetto delle misure tese a garantire l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro è sanzionabile attraverso il sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231.

È inoltre previsto un sistema di controllo specifico sull'attuazione del medesimo sistema e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, attraverso l'opera del Servizio di Prevenzione e Protezione e un controllo di terzo livello da parte dell'Organismo di Vigilanza, che programma periodicamente attività di

controllo, riportandone annualmente gli esiti al Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale.

È infine previsto il riesame e l'eventuale modifica delle soluzioni adottate quando vengono scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (attività svolta per il tramite del RSPP, in funzione di quanto previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008 e in occasione della riunione periodica, di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008).

3.7. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reato ambientali / Il Sistema di gestione ambientale

Con riferimento ai rischi indotti dai reati ambientali, le principali misure preventive adottate dalla Società sono rappresentate dall'adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi previsti dal D. Lgs. 152/2006 s.m.i..

La Società agisce nella convinzione che l'ambiente sia un patrimonio da salvaguardare nell'interesse di tutti e si ispira ai principi di sostenibilità e tutela ambientale. Ha sempre riconosciuto l'elevato valore di difesa dell'ambiente, anche in relazione ad una visione di sviluppo sostenibile del territorio.

In conformità alla normativa nazionale e regionale la Società si impegna affinché ogni attività svolta da società in outsourcing o disciplinate dal Codice degli appalti avvenga nel pieno rispetto dell'ambiente, minimizzando gli impatti ambientali sia diretti, sia indiretti della propria attività, per preservare l'ambiente naturale alle future generazioni.

3.8. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reati associativi

Con riferimento ai rischi indotti dai reati associativi, la Società è dotata di soluzioni organizzative che ritiene in linea e conformi alle indicazioni date dalle Linee Guida delle associazioni di categoria.

In particolare, dispiegano efficacia quali protocolli preventivi le seguenti soluzioni organizzative, logiche e presidi:

- Requisiti di onorabilità ed eticità dei componenti dei vertici aziendali: sono scrupolosamente rispettati i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari circa i requisiti di onorabilità dei vertici aziendali, nonché delle funzioni chiave e di controllo della Società. È inoltre adottato un sistema sanzionatorio e disciplinare, che prevede quali destinatari ogni livello in Società; il sistema sanzionatorio è ritenuto efficace quale deterrente.
- Verifiche dell'identità dei soggetti che intrattengono rapporti con la Società e, tra questi, particolare attenzione ai clienti, tramite il rigoroso rispetto delle procedure di adeguata verifica della clientela, previste dalla normativa antiriciclaggio.
- Procedure per la selezione dei fornitori trasparenti e tracciabili;
- Struttura dei controlli volti a prevenire o far emergere comportamenti infedeli: la Società è dotata delle funzioni di controllo previste dalle norme di legge e dalla normativa di vigilanza. I responsabili di tali funzioni – e, ove previsto, anche le risorse delle funzioni stesse – godono dei prescritti requisiti di indipendenza, autonomia, autorevolezza, professionalità e stabilità.
- Oltre a tali protocolli, i controlli sull'eventuale concentrazione di responsabilità sono svolti dalle funzioni di controllo interno.
- Rigoroso rispetto delle previsioni del Modello 231 adottate con riferimento alla riduzione del rischio di commissione di reati, che possono prestarsi a fungere da reati-scopo di un sodalizio criminale: in ordine ai protocolli adottati per la riduzione del rischio di commissione dei Reati, si rinvia ai singoli protocolli.
- Rigoroso rispetto delle previsioni del Modello 231 dettate per la

disciplina della gestione delle risorse finanziarie: i protocolli previsti per la formazione delle decisioni dispiegano la propria efficacia nell'iter di gestione delle risorse finanziarie, imponendo i principi della tracciabilità e della verificabilità delle decisioni gestorie.

La Società ritiene che tali protocolli siano efficaci nella prevenzione dei rischi di reati associativi di cui all'art. 24-ter e che la commissione di questi ultimi sia possibile solo mediante la violazione fraudolenta dei protocolli stessi.

3.9. Presidi antiriciclaggio esistenti

Con riferimento al rischio di riciclaggio, le principali misure preventive sono rappresentate dall'adempimento da parte della SGR degli obblighi antiriciclaggio, di cui al D. Lgs. 231/2007 ed in particolare (i) gli obblighi di adeguata verifica, (ii) gli obblighi di conservazione delle informazioni, (iii) gli obblighi di segnalazioni di operazioni sospette.

A questo proposito, la SGR si è dotata di un apposito Regolamento (Regolamento della Funzione Antiriciclaggio) che definisce i principi fondamentali che guidano l'attività della funzione antiriciclaggio, attraverso l'identificazione delle responsabilità, dei compiti e delle modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, oltre alle procedure e alla policy antiriciclaggio.

In particolare, sono individuate le funzioni e le responsabilità con riferimento agli obblighi di:

- identificazione ed adeguata verifica dei clienti e degli eventuali titolari effettivi;
- registrazione e conservazione nell'archivio unico informatico dei dati identificativi e delle altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti;
- rilevazione e comunicazione all'Unità di Informazione Finanziaria (di seguito "UIF") di ogni informazione rilevante relativa ad operazioni o rapporti riconducibili ai soggetti inclusi nelle liste

riportanti i nominativi degli individui sospettati di legami con organizzazioni criminali e/o terroristiche;

- invio dei dati aggregati all'UIF;
- rilevazione e segnalazione di eventuali operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs. 231/2007, come modifica al D.lgs. 90/2017;
- formazione del personale in materia di disciplina antiriciclaggio;
- controlli (di linea e periodici) in tema di rispetto degli adempimenti connessi alla disciplina "antiriciclaggio" e di "contrasto del reato di finanziamento del terrorismo".

Presidi meglio dettagliati all'interno delle apposite procedure aziendali delle diverse funzioni aziendali.

3.10. Autoriciclaggio

Con riferimento al rischio di autoriciclaggio, le principali misure preventive in essere consistono negli adempimenti in tema di trasparenza bancaria, prevenzione del rischio di usura, nonché nel modello organizzativo e nelle relative procedure adottate per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ai sensi del D.Lgs. 231/2007; in particolare, ci si riferisce alle procedure di adeguata verifica della clientela, ai controlli per tutta la durata del rapporto, all'individuazione e segnalazione di anomalie, alle procedure per le segnalazioni di operazioni sospette. Tali misure preventive risultano essere efficaci con particolare riguardo alle ipotesi in cui i flussi finanziari illeciti oggetto di "autoriciclaggio" siano provenienti dall'esterno della Società.

In ordine all'ipotesi di autoriciclaggio di beni o denari già presenti nel patrimonio della società, dispiegano efficacia quali protocolli preventivi le procedure aziendali che governano la gestione della tesoreria, della cassa, gli investimenti.

Sono rilevanti, ai fini della prevenzione del reato in oggetto, anche le misure adottate per prevenire la commissione dei reati richiamati nel

Decreto, in quanto possibili reati-base che originano i beni potenzialmente oggetto di autoriciclaggio.

Tra i reati base non previsti autonomamente quali presupposto ex D.Lgs. 231/2001, meritano una particolare considerazione i reati tributari¹⁸; in ordine a tali reati, la società riconosce efficacia di protocolli preventivi alle procedure aziendali che governano la contabilità civilistica e fiscale, la redazione del bilancio ed i relativi controlli da parte di organi e soggetti preposti (organi e funzioni preposti ai controlli interni, società di revisione, collegio sindacale).

3.11. Reati tributari

La legge di conversione n. 157 ha definitivamente approvato il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il c.d. Decreto Fiscale intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

Tale provvedimento ha recepito integralmente le modifiche introdotte in sede referente al testo del Decreto e pertanto, sono rimasti inalterati sia l’attenuazione dell’apparato sanzionatorio nei confronti delle persone fisiche (il lieve abbassamento del limite massimo di penale edittale per i reati inerenti le dichiarazioni è bilanciato dall’eliminazione dell’abbassamento delle soglie per entrambi i reati di omesso versamento), sia l’inasprimento della disciplina nei confronti delle persone giuridiche.

In relazione a tale ultimo aspetto, sono state inserite all’interno dell’elenco dei reati presupposto ulteriori fattispecie di delitti tributari previste dal Decreto Legislativo n. 74/2000.

¹⁸ È stato infatti sostenuto che per chi commette un reato tributario, la possibilità di cadere nell’autoriciclaggio sia abbastanza elevata (tra i primi commenti sul tema, L. Ambrosi, A. Iorio, Il Sole 24 Ore, 3/1/2015); l’ipotesi, condivisa dai commentatori, riguarda il caso in cui un apicale o (meno probabilmente) un sottoposto commetta un reato fiscale a vantaggio dell’ente e poi reimpieghi i proventi dello stesso reato a vantaggio dell’ente: quest’ultimo potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di autoriciclaggio. Secondo parte della dottrina e una circolare di Confindustria, la n. 19867 del giugno 2015, tuttavia, il reato di autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai sensi della responsabilità amministrativa degli enti solo se il reato presupposto, che ha generato il provento da delitto non colposo, sia un reato presupposto già richiamato dal D. Lgs. 231/2001. In caso contrario, sostiene detta dottrina, si finirebbe con l’ampliare eccessivamente il perimetro della responsabilità, rendendo impossibile attuare i principi di esenzione indicati dagli articoli 6 e 7 del decreto stesso.

Nello specifico, al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. 2 (punito con la sanzione pecuniaria di 500 quote, che scende a 400 nell'ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione), sono stati affiancati i reati di:

- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** di cui all'art. 3, ovvero la realizzazione di operazioni simulate o la predisposizione di documenti falsi idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi o ai fini del calcolo dell'imposta sul valore aggiunto di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi, crediti e ritenute fittizi (punito con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote).

Tale fattispecie, a differenza della violazione di cui all'art. 2 che non prevede una soglia minima dell'imposta evasa ai fini della punibilità, ricorre quando la singola imposta è superiore a euro trentamila e l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

I documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituendo mezzi fraudolenti, è comunque esclusa la punibilità della mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ai sensi dell'art.8, che consiste nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto (anch'esso punito con la sanzione pecuniaria di 500 quote, che scende a 400 nell'ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione);

- **occultamento o distruzione di documenti contabili** ai sensi dell'art. 10, ovvero quelli di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi (punito con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** di cui all'art. 11, che si sostanzia sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori (punito con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un **profitto di rilevante entità**, la sanzione pecuniaria è **aumentata di un terzo**.

Inoltre, è stata prevista l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001, in precedenza escluse dal decreto, ovvero:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Una mitigazione, tuttavia, è prevista dall'ipotesi di estinzione della fattispecie di reato di cui agli artt. 2 e 3 attraverso il pagamento dell'intero debito tributario, a patto che lo stesso intervenga prima che l'indagato abbia la conoscenza formale di un procedimento penale a suo carico.

Si precisa, inoltre, che l'apparato sanzionatorio è stato emendato per quanto riguarda la **confisca per sproporzione**, misura che colpisce denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito (ferma restando l'applicazione della confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, in virtù di quanto previsto dall'art. 19 del Decreto).

L'estensione dell'elenco dei reati presupposto con l'inclusione degli illeciti tributari ha reso necessario un aggiornamento del Modello in relazione all'analisi di rischio di reato e al sistema dei controlli interni esistenti.

Il Modello deve quindi costituire un efficace strumento per prevenire i rischi di commissione dei reati tributari sopra visti e di fornire le evidenze, anche a distanza di tempo, dei controlli preventivi predisposti alla luce dei rischi individuati ed effettivamente eseguiti nelle attività sensibili.

4. ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATO E LA GESTIONE DEI RISCHI INDIVIDUATI

L'analisi del rischio di reato è un'attività che ha in primo luogo l'obiettivo di individuare e contestualizzare il rischio di reato in relazione alla governance, all'assetto organizzativo e all'attività dell'ente.

In secondo luogo, attraverso tale attività si possono ottenere informazioni utili a supportare le scelte dell'OdV e del Consiglio di Amministrazione (per le rispettive competenze) in merito alle azioni di adeguamento e miglioramento del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente rispetto alle finalità preventive indicate dal D. Lgs. 231/2001 (quali i livelli di esposizione ai singoli rischi di reato).

L'analisi del rischio di reato è stata effettuata tramite la valutazione dei seguenti fattori:

- l'identificazione dei rischi di reato (attraverso l'individuazione delle aree e delle attività a rischio di reato);
- la reale probabilità che un evento illecito accada (attraverso la valutazione della probabilità delle minacce che inducono o possono indurre l'evento illecito);
- il possibile danno derivante dalla realizzazione di un fatto di reato (tramite la valutazione degli Impatti);
- le debolezze aziendali di natura organizzativa che possono essere sfruttate per commettere reati (livello di vulnerabilità).

La valutazione del rischio effettuata può essere sintetizzata da una funzione di tre variabili:

Rischio di Reato = F (Probabilità della Minaccia; Vulnerabilità; Impatto)

Rispetto a tale formula:

- la Probabilità della Minaccia: è la frequenza di accadimento di una Minaccia, ovvero di un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento che, in funzione della fattispecie di Reato, rappresenta una possibile modalità attuativa del Reato stesso.
- il Livello di Vulnerabilità: è il livello di debolezza aziendale di natura organizzativa; le vulnerabilità possono essere sfruttate per commettere Reati e consistono nella mancanza di misure preventive, che rendono possibile l'accadimento di una minaccia e la conseguente realizzazione del Reato;
- l'Impatto: è il danno conseguente alla realizzazione di un reato in termini di sanzioni, conseguenze economiche, danni di immagine, così come determinati dal legislatore o raffigurabili;
- il Rischio di Reato: è la probabilità che l'ente subisca un danno determinato dalla commissione di un Reato attraverso le modalità attuative che sfruttano le vulnerabilità rappresentate dalla mancanza delle misure preventive o dal clima etico e organizzativo negativo.

Al fine dell'individuazione delle "aree" e delle "attività" "a rischio reato", assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico della Società.

Più in dettaglio (come disposto dall'Art. 5 del D. Lgs. 231/2001):

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

I risultati dell'attività di mappatura delle aree e delle attività aziendali a rischio reato sono riportati nella Parte Speciale del Modello 231.

5. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE

5.1. La diffusione del Modello

Al fine di garantire la reale efficacia del Modello, i suoi contenuti devono essere portati a conoscenza di tutti i Destinatari i quali devono avere conoscenza del contenuto del Decreto e del Modello, nonché avere cognizione che, dal momento dell'adozione dello stesso, in caso di qualsivoglia violazione delle sue regole, verrà irrogata una delle sanzioni previste.

Pertanto, Sagitta SGR, tramite il suo OdV e con il coinvolgimento dei responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello, si occuperà della diffusione del presente Modello attraverso la pubblicazione del testo integrale, o di un suo estratto, attraverso i canali di comunicazione aziendale (sito internet, Intranet, affissione in bacheca in ciascuna sede) e provvederà altresì al suo aggiornamento periodico.

5.2. La formazione del personale

Al fine di perseguire un'adeguata sensibilizzazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti, Sagitta SGR, sotto il controllo dell'OdV, si occuperà della formazione nel seguente modo.

Personale Dirigente e con funzioni di rappresentanza (c.d. Soggetti Apicali)

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

La formazione del personale Dirigente e con funzioni di rappresentanza verrà effettuata, su iniziativa dell'OdV, per mezzo dei seguenti strumenti:

- comunicazione iniziale circa l'adozione del presente Modello;
- distribuzione di una copia del Modello, seguita da una dichiarazione sottoscritta dal soggetto per presa visione e impegno ad osservarne le prescrizioni in esso contenute;
- corso di formazione iniziale in merito ai contenuti del Decreto e del Modello, con pianificazione di una specifica attività di formazione con riferimento ai responsabili delle funzioni e aree aziendali;
- aggiornamento annuale, concernente modificazioni e/o integrazioni della normativa;
- *e-mail* periodiche di aggiornamento.

Per i nuovi assunti:

- distribuzione di un set informativo, contenente i riferimenti al Modello e ai relativi Protocolli Preventivi, seguita da una dichiarazione sottoscritta dal soggetto per presa visione e impegno ad osservarne le prescrizioni in esso contenute;
- corso di formazione iniziale in merito ai contenuti del Decreto, all'assunzione.

Altro personale

La formazione di altro personale (inteso quale personale non dirigente e senza funzioni di rappresentanza) verrà effettuata, su iniziativa dell'OdV, per mezzo dei seguenti strumenti:

- distribuzione di un set informativo, contenente i riferimenti al Modello e ai relativi Protocolli Preventivi, seguita da una dichiarazione sottoscritta dal soggetto per presa visione e impegno ad osservarne le prescrizioni in esso contenute;
- *e-mail* di aggiornamento periodiche.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è prevista una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all'argomento e aggiornata (nella quale siano presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il set informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

5.3. L'informativa ai soggetti esterni alla Società

Sagitta SGR si dovrà attivare per la distribuzione del Modello o di un estratto dello stesso anche nei confronti di partners commerciali, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori e soggetti esterni che, operano a vario titolo con la Società o che compiono atti a vantaggio o nell'interesse di essa.

Tali soggetti sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 con l'impegno a rispettarne tutte le disposizioni.

Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare l'informativa verso i soggetti terzi nonché le conseguenze del mancato rispetto del Modello, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a Protocolli del Modello.

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il Sistema disciplinare di Sagitta SGR è stato elaborato in funzione di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Gli artt. 6 e 7 di tale provvedimento prevedono, infatti, che gli enti siano esonerati dalla responsabilità, qualora abbiano adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati del tipo di quello verificatosi e correlato ad un sistema di sanzioni "disciplinari" da adottare nel caso di inosservanza delle regole contenute nel Decreto stesso.

Al fine di dotarsi di un Sistema disciplinare idoneo a dare forza a tutte le regole che compongono il Modello, ed a completamento di quest'ultimo, la società Sagitta SGR ha predisposto il presente documento tenendo in considerazione che la commissione o il concorso nella commissione dei reati di cui al Decreto è già sanzionata dal Codice Penale dal quale il presente Sistema Disciplinare è da ritenersi autonomo e distinto.

Pertanto, le regole e le sanzioni richiamate nell'allegato E) - Sistema disciplinare, integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari e potranno trovare attuazione a prescindere dall'esito del procedimento iniziato per l'irrogazione di una sanzione penale.

Il Sistema disciplinare prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono in nome e/o per conto della Società, ed è stato predisposto nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 c.c., della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

L'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione al contratto collettivo nazionale di lavoro adottato (contratto bancario).

Le regole individuano e disciplinano, quindi, l'intero sistema delle sanzioni che la Società intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nelle procedure organizzative aziendali, nel Codice Etico, nel Codice interno di comportamento e regolamento e nel presente Modello, adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, allo scopo di individuare e definire:

- le sanzioni applicabili alle diverse categorie di lavoratori della Società;
- i criteri di commisurazione delle stesse.

Sagitta SGR illustra nell'allegato E) cui si rimanda, i principi ai quali si è ispirata nella elaborazione e redazione del sistema sanzionatorio al fine di conformarsi al D.Lgs. 231/01.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'articolo 6, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'autonomia ed indipendenza richieste dalla norma presuppongono che l'OdV, nello svolgimento delle sue funzioni, sia posto in posizione paritetica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico è affidato ad un organismo collegiale ad hoc, istituito al tempo dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di approvazione del Modello e riconfermato dall'Organo Amministrativo.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV di SAGITTA SGR S.p.A. è supportato, di norma, da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

7.1. Architettura e Composizione dell'Organismo di Vigilanza

La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'OdV, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'ente, delle relative regole di corporate governance e della necessità di realizzare un equo

bilanciamento tra costi e benefici.

L'Organo Amministrativo ha analizzato le soluzioni ipotizzate dalle associazioni di categoria e dai consulenti legali e organizzativi della Società, al fine di individuarne i punti di forza e le eventuali controindicazioni delle diverse soluzioni prospettate. In particolare, è stata analizzata l'ipotesi di attribuire i compiti e le responsabilità previste dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto ad un organismo collegiale costituito ad hoc.

L'Organo Amministrativo ha raggiunto la convinzione che, ai fini della scelta dall'Organismo di Vigilanza, con riferimento a ciascuna delle soluzioni ipotizzate sia opportuno valutare la sussistenza delle seguenti caratteristiche:

- Autonomia ed indipendenza dell'organismo e dei membri, intesi come:
 - ✓ soggettività funzionale autonoma dell'organismo stesso;
 - ✓ possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - ✓ assenza di compiti operativi;
 - ✓ collocazione in posizione di staff all'Organo Amministrativo;
 - ✓ possibilità di relazionarsi direttamente al Collegio Sindacale;
- Professionalità, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'Organismo, per il tramite dei membri, deve possedere:
 - ✓ adeguata competenza specialistica in attività ispettive e consulenziali (campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il contenimento dei rischi, flow charting di procedure, processi, conoscenza del diritto e delle tecniche amministrativo contabili, ecc.);
- Continuità di azione.

In considerazione di quanto sopra, e avuto specifico riguardo alla struttura ed operatività della Società, l'Organo Amministrativo ritiene che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto è rappresentata dal conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ad un organismo collegiale costituito

ad hoc e composto da tre membri.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza è supportato da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda di volta in volta necessario.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi.

Con la delibera di approvazione del presente Modello e di nomina dell'Organismo di Vigilanza, viene allo stesso attribuita, in via irrevocabile la dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione.

Il potere di spesa sarà esplicito in conformità ai vigenti processi aziendali in tema.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda allo Statuto dell'Organismo di Vigilanza e al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza stesso.

8. LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (in entrata e in uscita) di Sagitta SGR sono fondati sui seguenti elementi:

- una procedura che definisce i principi generali del processo di conferimento dei poteri di firma e regola le modalità di richiesta, aggiornamento, revoca ed utilizzo dei poteri di firma;
- un insieme di procedure che regolano il ciclo finanziario attivo e passivo;
- un'organizzazione aziendale fondata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di budget per il presidio degli investimenti e dei costi, fondato su specifici meccanismi di autorizzazione e di controllo.



La Funzione di Revisione Interna monitora le procedure di trasparenza e di controllo nella formazione di provviste economiche e finanziarie e nei meccanismi di pagamento, onde impedire in ogni modo la creazione dei c.d. "fondi occulti".